

ATTI CONSILIARI

VII LEGISLATURA

**ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 30 GENNAIO 2002, N. 74**

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI

Consiglieri Segretari **Marco Amagliani e Umberto Trenta** (f.f.)

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini

Alle ore 10,45, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 93** dei consiglieri Silenzi, Franceschetti, Mollaroli e Amati " **soluzione del problema massofisioterapista, massaggiatore, massaggiatore sportivo** ";
 - **MOZIONE N. 101** del consigliere Luchetti " corsi per massofisioterapisti e massaggiatori sportivi ";
 - **INTERROGAZIONE N. 144** dei consiglieri Novelli, Pistarelli e Castelli " corsi regionali per il diploma della professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista ".
- (**Abbinare ai sensi dell'art. 121 del Regolamento interno**)

O M I S S I S

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Novelli per la illustrazione, comunica che sull' argomento è stata presentata ed acquisita agli atti una **proposta di risoluzione**, a firma dei consiglieri: Luchetti, Novelli e Amati e **la pone in votazione**. **Il Consiglio approva alla unanimità la proposta risoluzione** nel testo che segue:

" **IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE,**

PREMESSO che:

- con delibera n. 226 del 31 gennaio 1994 la Giunta regionale delle Marche ha autorizzato il Politecnico biosanitario < A. Fleming > di Ancona ad istituire una scuola triennale per il conseguimento della licenza di abilitazione nell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di massofisioterapista con annesso un quarto

anno per il conseguimento del diploma di massaggiatore sportivo e con la quale si approva anche il regolamento ed il piano degli studi;

- la legge 19 maggio 1971 n. 403 qualifica l'attività di massofisioterapista quale < professione sanitaria ausiliaria >;
- il Governo con decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992, in attuazione della delega di cui all'art.1, lett.o) della legge n. 421 del 23. 10. 1992, all'art. 6, comma 3, ha previsto che le figure ed i relativi profili professionali del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono individuati con decreto del Ministero della sanità e che la formazione di detto personale deve essere effettuata nelle strutture sanitarie attraverso corsi di diploma universitario;
- lo stesso art. 6 prevede che i corsi di studio, relativi alle figure professionali individuate dal Ministero della sanità e previsti dal precedente ordinamento, che non siano stati riordinati in corsi di diploma universitario sono soppressi entro il 1° gennaio 1996 garantendo il diritto al completamento del corso di studi agli studenti già iscritti;

VISTO il decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, contenente la individuazione della figura di fisioterapista, ed il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministero della sanità, del 24 luglio 1996, che definisce l'ordinamento didattico del relativo corso di diploma universitario;

CONSIDERATO che il Ministero della sanità nelle premesse del proprio decreto 10 luglio 1998, relativo a < Proroga dello svolgimento dei corsi di formazione professionale di massofisioterapisti per non vedenti > ritiene che, anche in considerazione del diverso livello formativo, la nuova figura del fisioterapista non abbia assorbito la preesistente figura di massofisioterapista e che soltanto alcune attività rientrano in quelle proprie del massofisioterapista.

Inoltre, lo stesso Ministero ritiene che, nelle strutture e servizi sanitari di riabilitazione, pubblici e privati, una figura professionale con formazione di livello non universitario, nel settore della riabilitazione motoria, analoga a quella della massofisioterapista, possa soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l'attività professionale di un operatore con diploma universitario quale il fisioterapista decretando in proposito al comma 2 dell'art. 1 del medesimo decreto che: < Con decreto del Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 124 della legge 31 marzo 1998, n. 112, sarà determinata la figura ed il relativo profilo del massofisioterapista. I relativi corsi di formazione saranno riordinati con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione >.

PRESO ATTO che dal 1996 sono stati attivati su tutto il territorio nazionale e nelle Marche i corsi di diploma universitario per il personale dell'area infermieristica, tecnica e della riabilitazione, ivi compreso il diploma universitario di fisioterapista (decreto n. 74 del 1994) e che mentre su tutto il territorio nazionale venivano soppressi i corsi per il conseguimento del diploma di terapeuta della riabilitazione i corsi, invece, per il conseguimento del diploma o attestato della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista previsti dall'articolo 1 della legge n. 403 del 1971 sono stati soppressi a partire dal 1996 in quasi tutte le regioni;

CONSTATATO che dal 1998 solo in alcune regioni, tra cui l'Umbria e le Marche, sono rimasti attivati corsi privati per il conseguimento del diploma di massofisioterapisti e massaggiatori sportivi, corsi che alla luce di quanto decretato dal Ministero della sanità non possono abilitare all'esercizio della professione sanitaria come invece prevedeva la stessa autorizzazione regionale;

CONSIDERATO che la situazione desta grave allarme e comprensibile preoccupazione tra i partecipanti al corso, i quali hanno frequentato, provenienti da ogni parte della regione ed anche da altre regioni, confidando nella validità asseverata dalla presenza del rappresentante della Regione, nonché dal testo della delibera di Giunta della Regione Marche n. 218/1998 e del decreto autorizzatorio del dirigente del Servizio sanità n. 71 del 12 marzo 1998;

VISTA la sentenza n. 340 del 15.6.2001 del Tar dell'Umbria, che ha chiarito come i corsi regionali abilitino a svolgere l'attività di massofisioterapista libero professionista in ambulatorio nei confronti di società sportive e così via, riservando ai corsi universitari la professione di fisioterapista - tecnico della riabilitazione nei confronti del Servizio sanitario nazionale;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

1. **ad intervenire** presso il Ministero della sanità perché venga rideterminata la figura ed il relativo profilo del massofisioterapista ed i relativi corsi di formazione vengano riordinati con decreto che il Ministero della sanità dovrà adottare di concerto con il Ministero della pubblica istruzione;
2. **ad intervenire** presso il Ministero della sanità ed il Ministero della pubblica istruzione affinché vengano salvaguardate le aspettative di chi ha frequentato i corsi in oggetto ".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Luigi Minardi

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Marco Amagliani

Umberto Trenta (f.f.)

